



Comune di San Bartolomeo al Mare

Provincia di Imperia

Area Tecnica - Settore Ecologia - Reti Tecnologiche

via XX Settembre, 1 - 18016 San Bartolomeo al Mare (IM) tel 0183 4092218 fax 0183 406479 e-mail retitec@sanbart.it

Prot. n° 3430

ORDINANZA n° 34 del 02/06/2014

DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO E PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E RACCOLTA DIFFERENZIATA - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE -

IL SINDACO

PRESO ATTO delle precedenti Ordinanze emanate in materia;

VISTA la delibera della G.C. n° 8 in data 05/02/2014 relativa al potenziamento delle nuove isole ecologiche per il Servizio di Igiene Ambientale;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare alle vigenti leggi e normative la regolamentazione delle modalità di conferimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, nonché della raccolta differenziata, nel territorio comunale;

VISTO l'art. 198 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti;

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 205/2010 e s.m.i. ove, tra l'altro, è stabilito che ...*“sono adottate misure per promuovere il recupero dei rifiuti”*... *nonché misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità, privilegiando la raccolta differenziata, eventualmente anche monomateriale, dei rifiuti”*;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. il quale prescrive ai commi :

- 1) che *“l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati”*
- 2) che *“è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”*;

ATTESO che le violazioni devono essere sanzionate, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24/11/1981, n. 689 e del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;


CONSIDERATO che l'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 stabilisce, per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze, la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, salva diversa previsione del pagamento in misura ridotta da parte della Giunta Comunale;

VISTI gli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. (art. 34 del D.Lgs. 205/2010) che regolamenta il sistema sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono rifiuti;

CONSIDERATO che il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo delle raccolte differenziate posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;

ATTESO che il Comune di Comune di San Bartolomeo al Mare ha avviato, da tempo, una campagna di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata dei rifiuti indicando le tipologie di conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori (di colori diversi) distribuiti nel territorio e, per i rifiuti ingombranti, vegetali, inerti, ferro, vetro, legno, apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE ed altre matrici di cui alla TABELLA Allegata alla delibera della Giunta Comunale n° 70 in data 08/07/2013, nell' "Area Ecologica Intercomunale per la raccolta differenziata" ubicata in via Faraldi (antistante il viadotto Autostrada dei Fiori);

CONSIDERATO che l'abbandono di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;



ATTESO che per il raggiungimento degli obiettivi previsti di cui sopra è da ritenersi obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. (art. 34 del D.Lgs. 205/2010);

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., sulle competenze del Sindaco;

RITENUTO opportuno ed inderogabile provvedere in merito,

VIETA

P'abbandono indiscriminato sul suolo pubblico di rifiuti differenziati e non differenziati

ORDINA

a tutte le utenze domestiche e non domestiche, a tutti gli operatori commerciali ed esercenti attività imprenditoriali in genere, **a conferire** in regime di raccolta differenziata i rifiuti solidi urbani ed assimilati al regime pubblico di raccolta, con **le seguenti modalità e prescrizioni:**

1) - **I rifiuti urbani indifferenziato ed organico** devono essere **immessi** a cura degli utenti **negli appositi contenitori / cassonetti** di colore diverso :

- rifiuto urbano indifferenziato – mixed waste : **grigio – grey;**
- rifiuto urbano organico – bio waste : **marrone – brown;**

nelle vie e piazze in cui sono posizionate le isole ecologiche (IESI e Mini IESI)

a) **dalle ore 18,00 alle ore 24,00** di tutti i giorni per il periodo estivo dal 1° Giugno al 30 Settembre

b) **dalle ore 16,00 alle ore 24,00** di tutti i giorni per il periodo invernale dal 1° Ottobre al 31 Maggio

i sacchetti contenenti esclusivamente rifiuti urbani indifferenziati, con esclusione tassativa di rifiuti liquidi, **devono essere sigillati** con cura, mediante legaccio od altro idoneo mezzo, per evitare la dispersione dei rifiuti stessi dopo il conferimento da parte dell'utente.

2) - **I rifiuti riciclabili o riutilizzabili**, quali carta, vetro, plastica, lattine, pile, farmaci scaduti, sempre a cura degli utenti, devono essere tassativamente:

a) immessi negli appositi contenitori/cassonetti di colore diverso:

- vetro - glass: **verde -green;**
- plastica - plastic, lattine/scatolame – metals, imballaggi leggeri – light packaging : giallo – **yellow;**
- carta e cartone – paper / carton: **blu – blue;**
- rifiuto urbano indifferenziato – mixed waste : **grigio – grey;**
- rifiuto urbano organico – bio waste : **marrone – brown;**

nelle vie e piazze in cui sono posizionate le isole ecologiche (IESI e Mini IESI), **dalle ore 6,00 alle ore 24,00** - compreso festivi;

➤ pile vanno conferiti negli appositi contenitori dislocati presso i locali punti vendita;

➤ farmaci vanno conferiti negli appositi contenitori dislocati presso le locali farmacie o parafarmacie;

b) i rifiuti ingombranti, vegetali, inerti, ferro, vetro e legno(in grandi quantità), apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE ed altre matrici di cui alla TABELLA Allegata alla delibera della Giunta Comunale n° 70 in data 08/07/2013 possono essere conferiti direttamente presso l' "Area Ecologica Intercomunale per la raccolta differenziata" ubicata in via Faraldi (antistante il viadotto Autostrada dei Fiori) nelle ore di apertura;

3) - E' assolutamente **vietato conferire** rifiuti urbani ed altra tipologia di rifiuti, fuori dagli orari e dagli spazi consentiti dalla presente ordinanza.

4) – **Gli operatori commerciali ed esercenti attività** imprenditoriali in genere **dovranno** ridurre e separare gli imballaggi, i cartoni, le cassette (legno/plastica) ecc..., privarli di frazioni estranee (es. : involucri di plastica, polistirolo, ecc.), **depositarli** il più possibile compressi negli scarrabili assegnati ad ogni attività commerciale / industriale / uffici vari. Detti scarrabili dovranno essere successivamente posti all'esterno **dopo la chiusura dell'attività** al fine di consentire alla ditta che svolge il Servizio Pubblico di Igiene Ambientale (S.I.A.) di provvedere alla svuotamento degli stessi nei giorni stabiliti e già comunicati all'utenza;

5) - Si ricorda agli utenti, fermo restando quanto sopra riportato, che per l'igienicità della successiva fase di raccolta e trasporto dei rifiuti all'impianto di smaltimento autorizzato :

a) è vietato immettere nei sacchi unifamiliari e nei cassonetti posizionati nel territorio comunale residui liquidi o sostanze infiammabili.

b) è vietato immettere nei sacchi di uso familiare, frammenti di vetro, residui ed oggetti taglienti od acuminati che possano causare lesioni agli addetti alla raccolta.

c) è vietata la cernita dei rifiuti urbani e assimilati.

d) è vietata l'utilizzazione di trespoli reggi-sacco

e) è vietata l'utilizzazione di sacchi quando il quantitativo già conferito non ne consenta la chiusura.

f) è vietata la rimozione e/o spostamento dei cassonetti per rifiuti, di qualsiasi tipologia e capacità.

g) è vietato l'incendio dei rifiuti, sia in area pubblica che in area privata.

h) è fatto assoluto divieto depositare nei contenitori per rifiuti urbani, i rifiuti pericolosi-solidi e liquidi.

DISPONE

che le **violazioni sull'improprio conferimento dei rifiuti** comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori della **sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00** (art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) con le procedure sanzionatorie previste dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e s.m.i.

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n° 18/90 ed ogni precedente Ordinanza in materia.

AVVERTE

È vietato, nell'intero territorio comunale, abbandonare e depositare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata.

Tali violazioni comportano l'applicazione nei confronti dei trasgressori **delle seguenti sanzioni** amministrative pecuniarie previste:

- dall' art. 255 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (modificato dall'art. 34 del D.Lgs. 205/2010) – **Abbandono di rifiuti - da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 3000,00** per violazioni delle disposizioni di cui agli art. 192, comma 1 e 2, art. 226, comma 2, e art. 231, comma 1 e 2.

Se l'abbandono riguarda **rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.**

- dall'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzati -

Fatto salvo quanto sopra indicato, **se la violazione** è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

DEMANDA

Al Corpo di Polizia Municipale, alle altre Forze di Polizia, la vigilanza e il controllo sul rispetto del corretto conferimento dei rifiuti secondo le modalità prescritte nella presente Ordinanza e sul rispetto del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in tema di abbandono di rifiuti.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, affissione all'Albo Pretorio del Comune e sul sito web del Comune www.comune.sanbartolomeoalmare.im.it nonché inviata alle Associazioni cittadine rappresentative e di categoria degli operatori commerciali.

Copia della presente può essere richiesta presso l'Ufficio Ecologia del Comune.

Si informa inoltre, così come previsto dall'art. 3 , comma 4°, della L. 2 41 /9 0 e s.m.i., che avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso presso il T .A .R . Liguria entro 60 gg. o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio.

Si invia la presente all'Albo Pretorio del Comune per la sua affissione e per quanto di competenza :

- alla Prefettura di Imperia;
- al Comando di Polizia Municipale di Comune di San Bartolomeo al Mare;
- al Comando dei Carabinieri Stazione di Diano Marina;
- al Comando Guardia di Finanza di Imperia;
- alla Questura di Imperia;
- al Comando Corpo Forestale dello Stato di Imperia;
- alla Provincia di Imperia Settore Vigilanza
- alla Capitaneria di Porto di Imperia – Delegazione di Spiaggia di Diano Marina;

San Bartolomeo al Mare, li 02/042014

